

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/C
(2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 29 marzo 2004,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Torri Dr. Ettore, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Cerini Dr. Francesco, Zoppellari Avv. Mario - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – APPELLO DELL' AKRAGAS CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRINACRIA GELA/AKRAGAS DEL 4.1.2004 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia– Com. Uff. n. 38 del 2.2.2004)

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'Akragas Calcio di Agrigento, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.

2 – APPELLO DELL' A.S. TERRACINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale – Com. uff. n. 97 del 6.2.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile, l'appello come sopra proposto dall' A.S. Terracina di Terracina (Latina) ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.

3 – APPELLO DEL F.C. NUOVA DAUNIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MINERVINO MURGE/ NUOVA DAUNIA DEL 18.1.2004 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 32 del 19.2.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Nuova Daunia di Foggia, annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla A.S. Minervino Murge la sanzione sportiva di perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0 – 3. Ordina restituirsi la tassa versata.

4 – APPELLO DELL' A.C. PAUPISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELONE CARMINE FINO AL 30.6.2008 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 55 del 19.2.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall' A.C. Paupisi di Paupisi (Benevento) ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 – APPELLO DELL' A.S. SPORTING MASCALUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIARRE/MASCALUCIA DEL 25.1.2004 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 41 del 26.2.2004).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Sporting Mascalucia di Mascalucia (Catania). Ordina incamerarsi la tassa versata.

6 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE CARDELLICCHIO ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005– (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia– Com. Uff. n. 42 del 15.5.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile, il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore Cardelicchio Alessandro, ai sensi dell'art. 35 n. 3 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

7 – APPELLO DEL SIG. VIVIANI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale– Com. Uff. n. 113 del 5.3.2004).

La C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Viviani Paolo, riduce al 31.8.2004 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Torri Dr. Ettore, Mastrandrea Dr. Gerardo, Giubilaro Dr. Aldo, Fontana Avv. Giuseppe - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

8 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.C. PALAZZOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAZZOLO/SCORDIA DEL 5.10.2003 – (Delibera della C.A.F.– Com. Uff. n. 19/C del 18.11.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile, il ricorso per revocazione come sopra proposto dall' A.C. Palazzolo di Palazzolo Acreide (Siracusa), ai sensi dell'art. 35 n. 3 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

9 – APPELLO DEL F.C. MESSINA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO INERENTE LA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO E IL CONTRATTO ECONOMICO DEL CALCIATORE LUCA PINTON IN PROPRIO FAVORE-(Delibera della Commissione Tesseramenti- Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C.Messina di Messina. Ordina incamerarsi la tassa versata.

10 – APPELLO DELL' A.S. LUZZESE CALCIO 99 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELVEDERE/LUZZESE DELL' 8.2.2004 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria– Com. Uff. n. 89 del 24.2.2004).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall' A.S. Luzzese di Luzzi (Cosenza). Ordina incamerarsi la tassa versata.

11 – APPELLO DELLA CATANZARESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANZARESE CALCIO/MAESTRELLI CALCIO A CINQUE DEL 17.1.2004 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 292 del 27.2.2004).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Catanzarese Calcio di Catanzaro. Ordina incamerarsi la tassa versata.

12 – APPELLO DEL F.C. SPORTING PIETRELCINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PADULI/PIETRELCINA DEL 6.12.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania– Com. Uff. n. 57 del 26.2.2004).

La C.A.F. decidendo in merito al reclamo come sopra proposto dal F.C. Pietrelcina di Pietrelcina (Benevento), annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania dalla S.S.C. Paduli avverso il risultato della gara a fianco indicata e, per l'effetto, ripristina il risultato di 2 – 2 conseguito in campo. Ordina restituirsi la tassa versata.

Publicato in Roma il 30 marzo 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro